



Commento sulla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari

(Ordinanza sugli additivi, OAdd, RS 817.022.31)

del 29 maggio 2024

I. Situazione iniziale

Secondo l'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sugli additivi, l'USAV adegua regolarmente gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. Gli allegati 1a, 2 e 3 elencano gli additivi autorizzati e ne disciplinano l'utilizzo. Secondo l'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza sugli additivi previgente, gli additivi autorizzati di recente nell'UE possono essere utilizzati in Svizzera direttamente e senza ulteriori richieste. Questo automatismo fa sì che i regolamenti in questione vengano ripresi successivamente nell'OAdd. Inoltre, l'articolo 2 capoverso 1 OAdd prevede la possibilità di includere altri additivi negli allegati 1a, 2 e 3 su richiesta.

Il presente adattamento incorpora le modifiche apportate al Regolamento (CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari¹, fino al Regolamento (UE) 2023/2086².

Pertanto, gli allegati citati subiranno altre modifiche. Le modifiche ai mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) annunciate nell'ultima revisione, che non erano state correttamente inserite negli allegati, vengono accolte nella presente versione.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegati 1a, 2 e 3

- È ora autorizzato l'aceto tamponato (E 267), un prodotto liquido o essiccato ottenuto aggiungendo all'aceto idrossido di sodio/potassio (E 524-525) e carbonato di sodio/potassio (E 500-501). L'aceto tamponato deve essere utilizzato in alternativa ad altri conservanti o regolatori di acidità autorizzati, in particolare l'acido acetico e i suoi sali (E 260-263). Il tamponamento aumenta il valore del pH e consente di utilizzarlo come conservante o regolatore dell'acidità in molte categorie di derrate alimentari senza comprometterne la qualità.
- Come annunciato nell'ultima modifica, l'autorizzazione dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) è stata estesa e riguarda ora il trattamento superficiale di agrumi, meloni, ananas,

¹ Regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

² Regolamento (UE) 2023/2086 della Commissione del 28 settembre 2023 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'aceto tamponato come conservante e regolatore dell'acidità, GU L 241 del 29.9.2023, pag. 73



banane, papaie, manghi, avocado, melograni, kiwi, mele, pere, pesche, nettarine, prugne, ciliegie, fragole, mirtilli, cetrioli, asparagi, pomodori e peperoni.

- Sono stati corretti errori non significativi in vari punti (sequenza errata, raggruppamenti mancanti).

III. Ripercussioni

1.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

1.2 Ripercussioni sull'economia

Eventuali differenze negli additivi tra la Svizzera e i suoi partner economici, in particolare l'UE, possono comportare ostacoli tecnici al commercio. Un regolare adeguamento degli allegati OAdd è quindi essenziale per ridurre il più possibile questi ostacoli e le loro ripercussioni sull'economia svizzera. Lo scopo della presente revisione è quindi garantire un commercio alimentare con l'UE il più possibile privo di ostacoli.

1.3 Salute

L'adeguamento dell'OAdd all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi livelli siano conformi agli sviluppi più recenti per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci dei prodotti.

IV. Aspetti giuridici

1.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

1.5 Base legale

Gli articoli 2 e 11 OAdd e l'articolo 23 ODerr³ costituiscono la base legale delle presenti modifiche.

³ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02.